

Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 49.

Modifica alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 60
«Provvedimenti per lo sviluppo e la promozione delle
attività sportive e ricreative».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 19, primo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 60, vengono aggiunti i seguenti due alinea:

- l'organizzazione di corsi di avviamento, formazione e perfezionamento per atleti;
- l'organizzazione di convegni attinenti allo sport.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 dicembre 1986

Bernini